



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 16 LUGLIO 2013**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al codice penale ed al codice di procedura penale per il contrasto dei comportamenti elusivi degli obblighi di identificazione degli stranieri, e delega al Governo per il superamento dei Centri di identificazione ed espulsione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge modifica l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introducendovi ulteriori commi innovativi che prevedono la rilevazione del DNA a fronte di comportamenti elusivi dell'identificazione, oltre ai consueti rilievi fotodattiloscopici. Tale rilevazione è estesa anche a tutti i minori a rischio. Nel comma 4 dell'articolo 6 novellato, si prevede che allo straniero senza nome sia assegnato un nome che fa fede fino all'accertamento della reale identità. In ogni caso la falsa dichiarazione di identità comporta l'espulsione dal territorio dello Stato. Si intendono poi contrastare taluni aspetti perversi dell'emigrazione da Paesi con incerte registrazioni anagrafiche. È infatti stato accertato che numerosi ricongiungimenti familiari non sono tali in quanto non vi sono rapporti di parentela tra presunti genitori e presunti figli.

Si tratta di una scelta volta a sanzionare con l'espulsione automatica ed immediata soltanto il comportamento più riprovevole, quello dettato da malafede nel non volersi far identificare. Ne deriva una semplificazione procedurale notevole, rispetto all'attuale sistema del doppio (quando non triplo) vaglio giurisdizionale, che tra gli articoli 13 e 14 del testo unico vede il magistrato convalidare da un lato il fermo e l'ingresso del centro di identificazione ed espulsione, dall'altro l'ordine di accompagnamento alla frontiera. In altri termini, non sarà più la mera condizione di clandestinità (quando non prevenuta col respingimento alla frontiera), ma il rifiuto di declinare le generalità

- o peggio, il darle false - a comportare da un lato l'immediato fermo, dall'altro l'espulsione: due provvedimenti su cui il giudice sarà chiamato a dare un'unica pronuncia, nei termini brevissimi e costituzionalmente obbligati dall'articolo 13 della Costituzione. L'espulsione prefettizia resta come mera facoltà, per casi ben delimitati.

Subito dopo, occorrerà che il Governo disciplini di nuovo la materia, eliminando ogni riferimento a quei centri che sono divenuti una vera e propria «vergogna» per il nostro Paese per le condizioni di vivibilità che, a detta della Commissione per le verifiche dei centri per gli immigrati, cosiddetta «Commissione De Mistura», si sono rivelate in alcuni casi «inaccettabili», per l'igiene, la promiscuità e la mancanza totale dei più elementari diritti concessi agli esseri umani. Le strutture, previste per l'accoglienza e il soccorso, si sono trasformate col tempo in «prigioni di prima o di seconda istanza» dove sono negati i più elementari diritti di difesa e che devono essere al più presto, in attesa di una loro rapida chiusura, trasformate in luoghi in cui l'accoglienza e il soccorso deve essere molto breve e avere come unico obiettivo la definizione della posizione giuridica dello straniero. Con i criteri indicati nella delega si cerca anche di indicare una metodologia per offrire al migrante la possibilità, da un lato di superare una delle questioni più problematiche per quel che riguarda l'ingresso regolare, costituita dal funzionamento degli uffici consolari italiani e, dall'altro, di poter risolvere nel proprio Paese, attraverso appositi uffici attrezzati presso le sedi consolari e le ambasciate italiane, la ricerca di possibilità di lavoro in Italia, anche mediante l'istituto del permesso temporaneo per la ricerca di lavoro in Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di persecuzione dei comportamenti elusivi dell'identificazione dello straniero)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 6, comma 3, e 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.

9-quater. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 6, comma 3, e 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto.»;

b) all'articolo 6, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a euro 2.000. Si applica il fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale. Fuori dai casi indicati dagli articoli 494, 495, 495-bis e 495-ter, del codice penale, la punibilità è esclusa se il soggetto destinatario della richiesta di cui al primo periodo collabora alla propria identificazione soddisfacendo la richiesta di fornire comunque elementi certi sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria persona, con specifico riferimento alla sua nazionalità.

4. Nei casi indicati dal comma 3 o qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero o lo stesso la dichiari falsamente o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione, allo straniero non identificato è assegnato un nome, anche di sua scelta, che è utilizzato, anche ai sensi del comma 2 dell'articolo 66 del codice di procedura penale, fino all'accertamento della reale identità. A tale fine questi è sottoposto a rilevazione del DNA, con metodi non invasivi, e a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ovvero ad esame della retina; indi sono attivate, per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, le seguenti procedure di ricerca:

a) in ambito nazionale, confrontando i rilievi compiuti ai sensi del presente comma con i dati appartenenti all'Amministrazione dell'interno, resi immediatamente disponibili in rete agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedenti;

b) in ambito internazionale, confrontando i rilievi compiuti ai sensi del presente comma con le informazioni disponibili

presso lo Stato dal quale il soggetto dichiara di provenire o si presume provenga, ovvero presso le organizzazioni transnazionali od europee di cooperazione tra le Forze di polizia. A tal fine provvede la struttura di cui all'articolo 11-bis.

4-bis. Al procedimento di cui al comma 4 soggiacciono anche i minori stranieri non accompagnati o privi di documenti per i quali non sia stato possibile identificare il titolare della patria potestà o che abbiano commesso attività illecite o che versino in condizioni di abbandono o di rischio sociale. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni dell'articolo 70, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I minori stranieri di cui al presente comma sono comunque segnalati al Comitato di cui all'articolo 33.

4-ter. Lo straniero che dichiara una falsa identità o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione soggiace alle sanzioni previste dal comma 3 ed è sempre soggetto, salvo fatto più grave, all'espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza accompagnano la persona nei propri uffici e gli notificano, a mani proprie, il provvedimento di espulsione, che il questore adotta, con atto motivato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1.»;

c) all'articolo 10-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1;

b) allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale;

c) allo straniero che collabora alla propria identificazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, terzo periodo.»;

d) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Strutture specializzate*). -  
1. È istituita, presso la questura di ogni capoluogo di regione, una struttura specializzata con compiti esclusivi in ordine alle procedure relative alle esigenze di controllo della provenienza della popolazione straniera e del rispetto delle norme sull'esecutività del rimpatrio. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti strutture ulteriori, presso le questure dei capoluoghi di provincia.

2. Le strutture di cui al comma 1:

a) ricevono in tempo reale le richieste di assistenza nelle ricerche internazionali di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), e confrontano i rilievi compiuti in fase di fermo con le informazioni disponibili presso lo Stato dal quale il soggetto dichiara di provenire o si presume provenga, ovvero presso le organizzazioni transnazionali od europee di cooperazione tra le Forze di polizia;

b) avanzano richieste all'Interpol ai fini di cui alla lettera a), comunicando tempestivamente l'esito all'ufficiale o all'agente di polizia che opera il fermo;

c) ricevono le comunicazioni di cui all'articolo 14-ter in ordine ai programmi di rimpatrio assistito;

d) gestiscono, nell'ambito territorialmente competente, le convenzioni di cui al comma 4, ai fini del reperimento dei documenti di viaggio e del vettore necessari ai fini di cui all'articolo 13, comma 4, e dell'articolo 14, comma 11.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono fornite di una dotazione di personale e di risorse adeguati, in relazione alla percentuale di stranieri presenti nella regione, all'uopo parzialmente utilizzando le somme affluite nel Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno di cui all'articolo 14-bis.

4. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate dal Ministero dell'interno convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri, all'uopo parzialmente utilizzando le somme di cui all'articolo 12, comma 9.

5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, nonché per la fornitura di beni e servizi. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Espulsione amministrativa a cura del questore*). - 1. Qualora non ricorra la causa di esclusione dalla punibilità di cui all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, il questore, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, ordina allo straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di due giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. Il decreto di espulsione e il provvedimento di fermo, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui cono-

sciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

2. Il questore trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida del fermo, affinché la relativa pronuncia sia resa con unico atto, riferito sia al fermo che al provvedimento di espulsione, entro il termine di quarantotto ore dalla comunicazione dei due provvedimenti alla cancelleria. Il provvedimento di espulsione del questore è corredato dall'ordine di accompagnamento alla frontiera redatto nella forma e con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 14, ed è assistito dalle medesime conseguenze sanzionatorie. Se il provvedimento del questore è convalidato dal giudice di pace territorialmente competente, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, si procede all'accompagnamento alla frontiera con le modalità di cui al comma 4.

3. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore succes-



sive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, i provvedimenti di fermo e di espulsione perdono ogni effetto. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui all'articolo 6, comma 3, ed il decreto di convalida del conseguente provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. Allo straniero oggetto del provvedimento di cui al comma 1 può essere consegnata, anche su sua richiesta, la documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Il nulla osta si intende concesso qualora

l'autorità giudiziaria non provveda entro due giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del secondo periodo. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. Il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

6. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi del-

l'articolo 29. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al primo periodo ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i reati previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.»;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Espulsione amministrativa a cura del prefetto*). - 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, mediante il prefetto, può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. L'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta, caso per caso, quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha

esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale si applica l'articolo 13, comma 5, trasponendo al prefetto le attività ivi riferite al questore.

4. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 8, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra sette e trenta giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpa-

trio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La prefettura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la prefettura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 8. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria ai sensi del comma 5, il prefetto chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il prefetto dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

7. Le misure di cui al comma 6 sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento di attuazione, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente, o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice,

se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 5, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, che è disposta ai sensi del comma 8.

8. L'espulsione di cui al presente articolo è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) quando lo straniero appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, dichiarato dal prefetto, al di fuori del fermo di cui all'articolo 6, comma 3, e della procedura di cui all'articolo 13, quando accerta almeno una delle seguenti circostanze sintomatiche del pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

1) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

2) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

3) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

4) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente auto-

rità in applicazione dei commi 6 e 10, nonché dell'articolo 13;

5) avere violato anche una delle misure di cui al comma 6;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

9. Nei casi previsti al comma 8 il questore emette l'ordine di cui al comma 11, con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, e comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il relativo provvedimento. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio per-

sonalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

10. Il decreto prefettizio di espulsione e il provvedimento di cui ai commi 8 e 9, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Il decreto prefettizio di espulsione è corredato di un divieto di reingresso, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto di reingresso decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condi-



zione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. Il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al precedente periodo ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Nei casi di cui ai precedenti due periodi è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

11. L'ordine del questore è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie di cui al comma 12. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. Si applica il comma 4 dell'articolo 13. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore propone la sottoposizione dell'interessato alle misure di cui al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

12. La violazione dell'ordine di cui al comma 11 è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi del presente articolo o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito,

di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13. Valutato il singolo caso e salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del precedente periodo è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 11 e la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei precedenti periodi, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 5, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 10, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

g) all'articolo 29, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo straniero provenga da Stati con registrazioni anagrafiche non certe

o in caso di documentazione incompleta o non probante o, comunque, in qualunque caso gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza lo ritengano opportuno, l'accertamento del rapporto di parentela è effettuato mediante rilevazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Per i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela è necessaria una documentazione probante sottoscritta dall'ambasciata in Italia dello Stato di provenienza del soggetto che dichiara di esercitare la patria potestà».

#### Art. 2.

*(Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale)*

1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 495. - *(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)*. - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale è iscritta sotto falso nome».

2. All'articolo 495-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chiunque altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.».

3. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m*-quinqües) false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, ai sensi dell'articolo 496 del codice penale.».

4. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con i reati di cui agli articoli 495 e 495-bis o con quello di cui all'articolo 495-ter del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».

### Art. 3.

*(Delega al Governo per il superamento dei centri di identificazione ed espulsione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno, al fine di assicurare il superamento dei centri di identificazione ed espulsione previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al fine di disciplinare le modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 4.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione degli schemi medesimi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'indicazione espressa delle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da modificare o abrogare in quanto non compatibili con i principi di cui alla presente legge.

4. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione della possibilità, al fine di ottenere i visti di ingresso, che la documentazione necessaria alla richiesta di visto sia inviata per posta alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana del Paese di origine ovvero di provenienza del richiedente e contestualmente al Ministero dell'interno; previsione altresì di un termine perentorio entro cui la rappresentanza diplomatica e consolare italiana debba dare risposta motivata e scritta avverso la quale, in caso di diniego, sia possibile proporre ricorso, assicurando comunque che, in assenza di risposta entro il termine stabilito dalla legge, l'interessato abbia diritto a fare ingresso nel territorio italiano in esecuzione del visto, previa esibizione alla polizia di frontiera della ricevuta attestante l'invio della richiesta e di copia della relativa documentazione;

*b)* istituzione di visti di ingresso temporanei per ricerca di lavoro, nell'ambito dei tetti numerici stabiliti con programmazione triennale, con le seguenti modalità:

1) prestazione di garanzia da parte di enti locali, associazioni imprenditoriali, sin-

dacali e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione o privati cittadini;

2) dimostrazione da parte del cittadino straniero del possesso di adeguati mezzi di sostentamento mediante un deposito bancario pari, al massimo, all'importo annuo dell'assegno sociale, utilizzabile durante il soggiorno;

c) istituzione del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, la cui durata non sia inferiore ad un anno, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro al momento della stipula di un contratto di lavoro;

d) previsione, per i lavoratori qualificati e altamente qualificati, i cui contratti siano in conformità con la legislazione italiana sul lavoro, della non applicazione delle quote di ingresso per lavoro;

e) istituzione, presso ambasciate e consolati in Paesi extracomunitari, di uffici preposti all'informazione sulle offerte di lavoro in Italia, sulle possibilità, sulle procedure e sui requisiti necessari per l'ottenimento dei visti di ingresso temporanei per ricerca di lavoro;

f) riformulazione del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, eliminando ogni riferimento ai centri di identificazione ed espulsione e coordinando i riferimenti interni agli articoli 13 e 14 con le procedure di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; controllo periodico della presenza sul territorio italiano del cittadino straniero in via di identificazione, ove necessario anche attraverso misure di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata località o l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata;

g) garanzia che dalle espulsioni siano comunque esclusi gli stranieri richiedenti asilo politico, le vittime della tratta, le donne con figli minori e i minori.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

prio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per destinare i proventi derivanti dal minor onere per il bilancio dello Stato, a seguito della soppressione dei centri di identificazione ed espulsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, altresì, ad apportare, con proprio decreto, la rideterminazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

